

CODACONS



Co-funded by
the European Union

GET ACTIVE ABOUT DEBT



INDICE:

- **Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione**
- **Analisi di casi pratici di sovraindebitamento**

Avv. Giuseppe Cammaroto

Introduzione

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Definizione di «credito al consumo»

Possiamo definire “credito al consumo” un contratto:

- attraverso cui viene concesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento ovvero sotto altra forma di altra analoga facilitazione finanziaria;
- che vede come beneficiario una persona fisica (denominato appunto “consumatore”) che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta;
- stipulato per acquistare un bene specifico (ad esempio autovettura) o un servizio (ad esempio cure mediche o corso) o semplicemente per esigenze non determinate (ad esempio prestito per ragioni di liquidità).

Evoluzione normativa europea di riferimento

Direttiva del 22.12.1986, (87/102/CEE) concernente «ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo».

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 «relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE».

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347 «relativa ai crediti al consumo».

Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – direttiva 1987

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Direttiva del 22.12.1986 (87/102/CEE)

Obiettivo della Direttiva era la «armonizzazione» delle disposizioni normative degli Stati membri in materia di credito al consumo come si evince dalla lettura del seguente considerando:

«considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di **ravvicinamento delle disposizioni legislative**, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché **un certo livello di protezione del consumatore** e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato.»

Direttiva del 22.12.1986 (87/102/CEE)

Credito al consumo è un credito offerto al consumatore, secondo una definizione che si ricava dalla combinazione delle seguenti definizioni:

- per « consumatore », la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
- per « creditore », una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;
- per « contratto di credito », un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – direttiva 2008

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – obiettivo principale

Obiettivo principale della Direttiva era «uniformare» le disposizioni normative degli Stati membri in materia di credito al consumo come si evince dalla lettura dell'articolo 1:

«La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Evitare la disparità di trattamento nazionali che rappresentano una vera e propria causa di distorsione della concorrenza.

(considerando 4):

«Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. Ciò limita le possibilità per i consumatori di beneficiare direttamente della crescente disponibilità di credito transfrontaliero. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Estendere il campo ai nuovi strumenti di credito.

(considerando 5):

«Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. Occorre pertanto modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l'ambito d'applicazione.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Adattare la disciplina ai nuovi strumenti di credito.

(considerando 7):

«Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Mercato interno trasparente.

(considerando 44):

«Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vengano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Mercato interno efficiente

(considerando 7):

«Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori obiettivi

Livello sufficiente di tutela del consumatore.

(considerando 8):

«È opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri.»

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – definizioni principali

Nella direttiva del 2008 la definizione di Credito al consumo rimane sostanzialmente invariata:

- « consumatore », la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
- « creditore », una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;
- « contratto di credito », un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori definizioni

Contratto di credito collegato, un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

- il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;
- i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori definizioni

Costo totale del credito per il consumatore,

tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;

sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare:

«la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore».

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – ulteriori definizioni

Tasso annuo effettivo globale

«il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito».

*

Nel TAEG costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi é un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – campo di applicazione


Si applica:

Ai « contratto di credito », e quindi a un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Non si applica:

- Altre forme di credito alle persone fisiche (come ad esempio i mutui garantiti da ipoteca o - per l'acquisto di un immobile).
- Contratti di locazione o di leasing che non prevedano obbligo di riscatto
- Concessione di scoperto
- Contratti di breve durata che non prevedano interessi ma solo spese di lieve entità
- Credito alle persone giuridiche
- Ecc (vedi articolo 2 della direttiva)

Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 – campo di applicazione



Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – attuazione in Italia

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Attuazione Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il

D.Lgs. 141/2010

«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.»

Più volte modificato fino in relazione sia alle successive modifiche della direttiva 2008/48/CE sia in considerazione dell'esigenza di uniformare il testo a seguito del recepimento di altre norme (come ad esempio quelle in materia di antiriciclaggio).

Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – principali tutele

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Credito al consumo – principali tutele

L'impianto normativo così delineato è incardinato sulle seguenti quattro tipologie di tutele:

- Tutela nella fase Fase pubblicitaria
- Tutela nella fase precontrattuale
- Tutela nella fase contrattuale genetica (stipula)
- Tutela nella fase contrattuale funzionale (rapporto)

Credito al consumo – tutela nella fase pubblicitaria

Art. 123 Testo Unico Bancario (Pubblicità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, **gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:**

- a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
- b) l'importo totale del credito;
- c) il TAEG;
- d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
- e) la durata del contratto, se determinata;
- f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Credito al consumo – tutela nella fase precontrattuale

Art. 124 Testo Unico Bancario (Obblighi precontrattuali)

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, **forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.**
2. **Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".** Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

.....

Credito al consumo – tutela nella fase precontrattuale

Art. 124 Testo Unico Bancario (Obblighi precontrattuali)

.....

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, **e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito**, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito **forniscono al consumatore chiarimenti adeguati**, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

.....

Credito al consumo – tutela nella fase precontrattuale

Art. 124-bis Testo Unico Bancario (Verifica del merito creditizio)

1. **Prima della conclusione del contratto di credito**, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute **consultando una banca dati pertinente.**

.....(vedi oltre per secondo comma)

NOTA BENE: da non confondere con valutazione antiriciclaggio o per ragioni di sicurezza pubblica

Credito al consumo – tutela nella fase precontrattuale

Art. 125 Testo Unico Bancario (Banche dati)

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

...

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

Art. 125-bis Testo Unico Bancario (Contratti e comunicazioni) – prima parte

1. I contratti di credito sono redatti su **supporto cartaceo o su altro supporto durevole** che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti.

.....

FORMA SCRITTA

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

Art. 125-bis Testo Unico Bancario (Contratti e comunicazioni) – seconda parte

.....

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

TRASPARENZA

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

TRASPARENZA

2. Ai contratti di credito si applicano **l'articolo 117, commi 2, 3 e 6**, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

Art. 117 (Contratti)

....

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

TRASPARENZA

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli **articoli 118**, 119, comma 4, e 120, comma 2.

Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2.....formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

....

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

TRASPARENZA

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela)

.....

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

Art. 125-bis Testo Unico Bancario (Contratti e comunicazioni) – terza parte

.....

6. **Sono nulle** le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. **Nei casi di assenza o di nullità** delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal

Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito e' di trentasei mesi.

8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. **In caso di nullità del contratto**, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

NULLITA' CLAUSOLE

Credito al consumo – tutela nella fase genetica contrattuale

Art. 125-ter. (Recesso del consumatore)

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

....

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

RECESSO

Credito al consumo – tutela nella fase contrattuale funzionale

Art. 125-quater. (Contratti a tempo indeterminato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

RECESSO

Credito al consumo – tutela nella fase contrattuale funzionale

Art. 124-bis Testo Unico Bancario (Verifica del merito creditizio)

.....

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

Credito al consumo – fase funzionale patologica

Considerando 38

A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare esperendo un'azione giudiziaria nei loro confronti prima di poter agire contro il creditore. La presente direttiva non dovrebbe privare i consumatori dei diritti conferiti loro dalle disposizioni nazionali che prevedono la responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore.

Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – principali tutele

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Gli attori

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Art. 2 Testo Unico Bancario (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materia attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Gli attori

BANCA D'ITALIA

Art. 4 Testo Unico Bancario (Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

Direttiva sul credito al consumo e sua evoluzione – proposta nuova direttiva

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347

Contesto

Dal 2008 la crescente digitalizzazione dell'economia europea ha portato a cambiamenti importanti nel mercato dei crediti al consumo, quali l'introduzione di nuovi prodotti e l'emergere di nuovi attori che propongono crediti attraverso procedure più rapide e semplificate, nonché cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che acquistano sempre più frequentemente online, in particolare a seguito della recente crisi COVID-19.

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347

Obiettivo

La revisione della direttiva sul credito al consumo modernizza e rafforza pertanto a livello europeo la protezione dei consumatori che sottoscrivono tali crediti.

In particolare, la direttiva intende promuovere pratiche responsabili e trasparenti da parte di tutti gli attori del credito al consumo, garantendo ad esempio che le informazioni sui crediti siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali.

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347

Educazione finanziaria e consulenza sul debito

Per proteggere i consumatori da pratiche di prestito irresponsabili che potrebbero portare a un indebitamento eccessivo, la direttiva promuove l'educazione finanziaria e la consulenza sul debito e rende più rigorose le norme intese a valutare se un consumatore sarà in grado o meno di rimborsare il credito.

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347

Informazioni più chiare prima della firma di un contratto

Per consentire ai consumatori di confrontare rapidamente le offerte di credito, il mandato del Consiglio propone di unificare i moduli delle informative precontrattuali da presentare ai consumatori. Inoltre, per facilitare la lettura, il testo richiede che le informazioni principali siano presentate sulla prima pagina.

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2021) 347

Certezza giuridica

Le altre modifiche apportate dal Consiglio mirano a fornire una maggiore certezza giuridica e comprendono chiarimenti sulla valutazione del merito creditizio, la definizione di un termine per l'esercizio del diritto di recesso, l'obbligo di proteggere i consumatori da tassi eccessivi, chiarimenti riguardo alla procedura di abilitazione e disposizioni in materia di sanzioni.

Analisi di casi pratici di sovraindebitamento

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Caso 1

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

CASO 1

Liquidazione del patrimonio del debitore

Su una persona, in atto dipendente di una società (1.500 euro di retribuzione netta mensile), gravava un peso di un enorme debito finanziario (circa 600.000 euro) derivante dall'aver ella controfirmato, in giovanissima età, una fideiussione bancaria richiesta dalla madre per la sua attività d'impresa.

Una volta deceduta la madre e cessata l'attività di impresa, l'istituto di credito ha avviato una serie di attività di esecuzione per recuperare la somma, pignorando lo stipendio nella misura di 1/5.

Il debitore si rivolge allo studio legale per una consulenza.

CASO 1 - Liquidazione del patrimonio del debitore

Procedura

- Il legale effettua una valutazione preliminare della situazione per valutare la possibilità di inficiare la pretesa debitoria attraverso altre forme.
- All'esito negativo di tale valutazione, viene individuato un OCC cui viene inviata una richiesta di prevalutazione della situazione.
- L'OCC fa sapere che la situazione può essere meritevole di approfondimento secondo una delle procedure a tutela del debitore sovraindebitato.
- Il debitore incarica l'OCC che nomina un Gestore della crisi che effettua un'analisi approfondita della situazione e redige la sua relazione.
- Al termine della valutazione viene individuata la «Liquidazione del patrimonio del debitore» come procedura più idonea per il caso di specie.
- Il legale incaricato redige e deposita il ricorso dinanzi al Tribunale Fallimentare allegando la Relazione del gestore della crisi.
- Il Tribunale, valutato il ricorso, accoglie il ricorso e dispone la liquidazione del patrimonio e la sospensione della procedura esecutiva in atto (pignoramento del quinto dello stipendio) fino a conclusione della procedura.
- La liquidazione del patrimonio è consistita ...vedi oltre

CASO 1 - Liquidazione del patrimonio del debitore

Soluzione

Il debitore si impegna a mettere a disposizione della procedura:

- n° 48 rate mensili di euro 340,00 (4 anni);
- la somma di euro 13.500,00 accantonata e vincolata (a causa del pignoramento) presso il conto XYZ
- la somma di euro 800,00 relativa alle trattenute di 1/5 sui compensi operate sino a febbraio 2022 dalla società ZYX.

Caso 2

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

CASO 2

Ristrutturazione del debito

Nell'ambito di un complesso iter di separazione e successivo scioglimento del matrimonio, vengono attivati una serie di contenziosi che si concludono con la sistematica soccombenza di una delle parti e l'accumulo di un debito di circa 70.000 a titolo di spese legali e risarcimento.

La parte vittoriosa/creditrice, ex coniuge, avvia un'azione di recupero del credito mediante pignoramento dell'unico cespite di proprietà dell'altra parte, vale a dire il 50% di un immobile in cui vive, peraltro in condizioni modeste avendo come unica fonte di reddito il reddito di cittadinanza.

Il debitore si rivolge al legale per valutare eventuali soluzioni in vista dell'esproprio dell'unico bene, casa in cui vive, posto che il soggetto non sarebbe in grado di sostenere un normale canone di locazione.

CASO 2 – Ristrutturazione del debito

Procedura

- Il legale effettua una valutazione preliminare della situazione per valutare la possibilità di inficiare la pretesa debitoria attraverso altre forme.
- All'esito negativo di tale valutazione, viene individuato un OCC cui viene inviata una richiesta di prevalutazione della situazione.
- L'OCC fa sapere che la situazione può essere meritevole di approfondimento secondo una delle procedure a tutela del debitore sovraindebitato.
- Il debitore incarica l'OCC che nomina un Gestore della crisi che effettua un'analisi approfondita della situazione e redige la sua relazione.
- Al termine della valutazione viene individuata la «Ristrutturazione del debito» come procedura più idonea per il caso di specie.
- Il legale incaricato redige e deposita il ricorso dinanzi al Tribunale Fallimentare allegando la Relazione del gestore della crisi.
- Il Tribunale sta valutando il ricorso.

CASO 2 – Ristrutturazione del debito

Soluzione proposta

Soddisfacimento del credito mediante pagamento, in unica soluzione, di euro 20.000 messi a disposizione di un parente del debitore.

Parere del gestore

Si esclude che il debito «*sia stato causato con colpa grave, frode o malafede da parte*» del debitore.

“.....esprime giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione che la Sig.ra intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili”.

Grazie

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union